

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
MORINI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, recante « Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia » (1034);	
SCALIA e URSO SALVATORE: Riapertura dei termini previsti dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla liquidazione dell'Opera nazionale maternità e infanzia (1094);	
CHIOVINI CECILIA ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: « Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » (1284) .	73
PRESIDENTE	73, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84, 85
BOFFARDI INES	75, 76, 79, 80, 81, 82, 84
CHIOVINI CECILIA	75, 81, 85
CIRINO POMICINO	77, 80, 84
FORNI, <i>Relatore</i>	74, 78
GIOVANARDI	77
LUSSIGNOLI	82, 84
MORINI	75, 83
RUSSO FERDINANDO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	74, 78, 80, 83, 84, 85
TRIVA	76, 77, 79, 80
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	85

La seduta comincia alle 9,55.

FORNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge: Morini ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, recante « Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia » (1034); Scalia e Urso Salvatore: Riapertura dei termini previsti dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla liquidazione dell'Opera nazionale maternità e infanzia (1094); Chiovini Cecilia ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: « Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » (1284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Morini, Fusaro, Boffardi Ines, Buro Maria Luigia, Casadei Amelia, D'Arezzo, Del Duca, Forni, Gasco, Lussignoli, Presutti, Quarenghi Vittoria, Ro-

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1977

sini, Savino ed Urso Giacinto: « Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, recante « Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia »; Scalia e Urso Salvatore: « Riapertura dei termini previsti dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla liquidazione dell'Opera nazionale maternità e infanzia »; Chiovini Cecilia, Triva, Abbiati Dolores, Arnone, Berlinguer Giovanni, Brusca, Carloni Andreucci Maria Teresa, Casapieri Quagliotti Carmen, Giovagnoli Angela, Marraffini, Milani Armellino, Milano De Paoli Vanda, Palopoli, Sandomenico e Tessari Giangiacomo: « Modifiche alla legge 23 dicembre 1975, n. 968; « Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

Ricordo che queste proposte di legge erano già state esaminate in sede referente e che si era pervenuti alla formulazione di un testo unificato, sul quale la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole.

L'onorevole Forni ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNI, *Relatore*. Mi richiamo a quanto ho già detto in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai fini dello scioglimento e liquidazione dell'ONMI di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non dovranno essere riproposte le domande già presentate, anche se fuori termine, dai creditori all'ufficio liquidatore dell'ONMI.

FORNI, *Relatore*. Su questo articolo ritengo non ci siano modifiche da appor-
tare; infatti il parere della V Commissione raccomanda che le modifiche alla legge di scioglimento dell'ONMI non comportino ulteriori spese rispetto a quelle già previste

dalla legge stessa. Pertanto ritengo che l'articolo debba essere approvato nel testo che è stato concordato.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 1-bis.

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni a copertura delle esigenze delle medesime o collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: « o collocato » *fino alla fine, con le altre:* « Detto personale, ove non trasferito alle regioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 ».

L'onorevole Boffardi Ines ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma: « Al primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dopo le parole " alla provincia ", aggiungere le parole: " all'ente gestore del consultorio e ai comuni " ».

FORNI, *Relatore*. Il mio emendamento accoglie una osservazione formulata dalla I Commissione affari costituzionali, che si è così espressa: « Si raccomanda di modificare l'articolo 1-bis del testo unificato, nel senso di precisare che il personale di cui all'articolo 6, quarto comma, che non trova collocazione presso le regioni, entro un termine da stabilirsi nella legge, è trasferito

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1977

nel ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio, indipendentemente dall'avvenuta presentazione o meno della domanda da parte dei singoli dipendenti». Pertanto, l'unica modifica rispetto al testo concordato, è la introduzione di un termine entro il quale detto personale deve essere trasferito alle regioni; faccio altresì presente che questa formulazione corrisponde al testo suggerito dal Governo in sede referente.

BOFFARDI INES. Vorrei preliminarmente dichiararmi d'accordo con l'emendamento proposto dal relatore.

Ho presentato il mio emendamento, perché vorrei portare all'attenzione della Commissione le esigenze, - rilevate tra l'altro dalle assistenti sanitarie riunite a Genova nel loro convegno nazionale domenica scorsa, che mi hanno pregato di far presente in questa sede le loro aspettative - in materia di trasferimento agli enti locali del personale ex ONMI.

Questa problematica ha assunto aspetti spiacevoli perché molte amministrazioni provinciali hanno impugnato i decreti del Ministero della sanità di trasferimento del personale, ricorrendo ai tribunali amministrativi regionali.

La questione scaturisce da quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 698 che prevede un'unica struttura per i consultori comunali. Questo comporta conseguenze immediate per il personale trasferito, coinvolto nella situazione di incertezza in cui si trovano gli enti riceventi; inoltre per tale personale è mancato l'inquadramento giuridico a partire dal 1° gennaio 1976.

In Liguria è stato accolto un ricorso di alcune assistenti sanitarie di Savona che chiedevano il trasferimento. Di questo fatto e di altri si è parlato a lungo al convegno cui ho partecipato e che prima citavo. La regione Lombardia (lo dico a titolo informativo) ha presentato una proposta di legge che si compone di due articoli che prevedono che il personale in servizio dal 31 dicembre 1975, anche se trasferito, possa essere nuovamente trasferito all'ente gestore del consultorio.

CHIOVINI CECILIA. Si tratta di una vecchia questione sulla quale la collega Boffardi ha avuto sempre una posizione negativa. Mi fa piacere che ora l'abbia riveduta.

BOFFARDI INES. C'è un equivoco: anche in passato ho difeso il passaggio del personale dei consultori ex ONMI ai grandi comuni. È chiaro però che, poiché nei piccoli comuni ci sono i consultori gestiti dai comprensori, in tal caso l'assistente sociale dovrà passare al comprensorio. Quando furono prese certe decisioni, i comprensori non erano stati neanche costituiti per cui non sorgeva tale problema.

Aggiungo che la proposta della regione Lombardia cui ho accennato poco fa non è stata ancora approvata ma ha già trovato il consenso di tutte le forze politiche.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, il suo emendamento tende ad aggiungere le parole «all'ente gestore del consultorio o ai comuni» al primo comma dell'articolo 6.

MORINI. A mio parere è necessario trovare, se possibile, una soluzione al contenzioso molto ricco in materia. Infatti, molte province hanno avanzato ricorso al TAR contro il decreto ministeriale che assegna parte del personale ex OMNI alle province ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 e del primo comma dell'articolo 6 della legge di scioglimento dell'ONMI.

Poiché si tratta di una questione che mi coinvolge direttamente in quanto presiedo un consorzio socio-sanitario, posso testimoniare che nella nostra regione - l'Emilia - si è cercato di evitare detto conflitto attraverso una richiesta, che tutti i consorzi hanno fatto al ministro della sanità, intesa a revocare il precedente decreto di trasferimento alle province e ad emetterne uno nuovo nei confronti dei consorzi. Tale richiesta è stata accompagnata da una descrizione particolareggiata del personale già in comando nella nostra regione presso gli stessi consorzi (tutto il personale assegnato alle province è stato comandato presso questi ultimi).

Il Ministero, però, sulla base di quanto previsto dalla legge, non ha potuto modificare il decreto. Le regioni, quindi, dovrebbero risolvere il problema utilizzando opportunamente l'articolo 4 che consente di legiferare e di modificare la situazione del personale (vedi la proposta della regione Lombardia cui ha anche fatto cenno la collega Ines Boffardi).

Purtroppo l'articolo 4 non fu molto bene accolto dalle regioni perché si era ancora nella fase regionale centralistica. Esse non

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1977

condivisero la nostra scelta di trasferire direttamente funzionari e personale a comuni e province, scavalcando le regioni, e affidando loro solo compiti legislativi e programmatori.

A parte questo giudizio negativo sulle regioni, che hanno sostanzialmente boicottato l'articolo 4 perché avrebbero preferito un passaggio *in toto* alle regioni di tutte le funzioni ex-OMNI, mi sembra di poter affermare con sicurezza che la linea adottata con lo scioglimento dell'ente ha anticipato quella che stiamo ora seguendo con la riforma sanitaria.

Resta, tuttavia, questo contenzioso negativo, dispendioso e dispersivo che mantiene il personale in uno *status* di incertezza. Rimane solo la speranza che le sentenze dei diversi tribunali amministrativi regionali siano in qualche modo concordi fra di loro.

Potremmo risolvere il problema che ci sta di fronte in questo momento con un comma aggiuntivo all'articolo 3 della legge n. 698, con il rischio però di dover chiedere un nuovo parere alla I Commissione affari costituzionali. Questo comma dovrebbe prevedere la revoca dei decreti di trasferimento del personale alle province per poterli rimettere nei confronti dei consorzi.

PRESIDENTE. Forse si eviterebbe di richiedere il parere alla I Commissione affari costituzionali se si parlasse nella legge di « comuni e loro consorzi ».

BOFFARDI INES. Se questa dicitura è più appropriata, e può meglio soddisfare allo scopo, mi dichiaro d'accordo, tanto più che sull'argomento ci sono pronunce giurisdizionali favorevoli per cui non credo che il parere della I Commissione affari costituzionali sarebbe contrario.

TRIVA. La questione sollevata dalla collega Boffardi è senz'altro giusta, e ciò dico indipendentemente dalle posizioni che fossero state assunte dalle diverse forze politiche in altro momento. E che si tratti di un giusto rilievo, lo constatiamo quotidianamente anche in sede di discussione della riforma sanitaria: ci troviamo di fronte a questo personale operante presso le province, che non sappiamo bene cosa debba fare in concreto.

L'onorevole Morini ha auspicato una soluzione radicale del problema, quando ha proposto di fare un passo indietro, e rimet-

tere sul giusto binario tutta l'impostazione della questione. Ho tuttavia l'impressione che, definendo questa vertenza ne riapriremmo un'altra creando uno stato di confusione. Sono invece favorevole all'accoglimento di un emendamento che faccia riferimento ai comuni e ai loro consorzi, e nello stesso tempo vorrei concretizzare l'ipotesi fatta dal collega Morini a proposito dell'articolo 4 della legge n. 698 del 1975, suggerendo di inserire in esso, laddove si parla delle funzioni trasferite, la frase « compresa la mobilità del personale ». Se infatti non diciamo questo espressamente, ho dei dubbi, ad esempio, sulla sorte delle leggi, prima citate, della regione Lombardia. Infatti, le regioni hanno competenza relativamente alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione (e che questa di cui trattiamo sia una di tali materie non c'è dubbio), ma non sono competenti a modificare le attribuzioni di funzioni attualmente date, da leggi della Repubblica, agli enti locali territoriali. Ora, il personale è stato assegnato alle province non per un magnanimo gesto di liberalità, ma quale coerente conseguenza del fatto che si è deciso di affidare alle province stesse una serie di funzioni; pertanto, per poter sottrarre personale alle province, occorre anche togliere loro certe funzioni. Questo problema, per i motivi che ho detto, è risolvibile solo modificando l'articolo 3 della legge n. 698, per quanto attiene alle funzioni che la legge attribuisce alle province: parlo di quelle amministrative; infatti il comitato provinciale OMNI esercitava funzioni di contabilità ed amministrative. Esiste quindi, in sostanza, la necessità di collegare il discorso del personale a quello delle funzioni.

Diversamente, il problema può risolversi per due vie: o con il comando, derivante da accordi politici di fatto, o attraverso la costituzione di consorzi tra comuni che comprendano anche la provincia, ed allora questa, in quanto partecipa al consorzio, assegna quel certo personale: si tratta comunque di una situazione alquanto complicata. La verità è che non si è voluto comprendere che del personale che si trasferiva alle province, queste non sapevano cosa farne, in quanto i vari servizi erano distribuiti nel territorio. È vero che questi servizi andavano gestiti in forma sociale, ma è altrettanto vero che si trattava di personale itinerante.

Da ciò la validità dell'emendamento proposto dalla collega Boffardi, in quanto il personale in questione è difficilmente asse-

gnabile a carico di un solo comune, a meno che non sia un comune grande; quando invece si tratta di piccoli comuni, il personale presta servizio a giorni alterni presso gli stessi. Ora, poiché quelle in cui esso opera sono aree di consorzio intercomunale, aggiungere all'articolo 3 della legge n. 698 il riferimento ai consorzi, significa, secondo me, fare un passo avanti nella soluzione del problema: è però un passo che si fa in ritardo, in quanto il personale in questione è stato già assegnato.

Né d'altra parte possiamo farci delle illusioni: l'articolo 4 della legge n. 698 va utilizzato secondo la legge e nel raccordo con l'articolo 3 e con l'articolo 6. Secondo l'articolo 3, alle province sono state date determinate funzioni, secondo l'articolo 6, alle province è stato dato il personale in corrispondenza alle funzioni attribuite. L'articolo 4 prevede che le regioni disciplinino con legge l'esercizio delle funzioni trasferite, ma non possano spostare né funzioni né personale. Il fatto è che il Ministero ha voluto attribuire, ostinatamente, alle province del personale che in realtà non era legato alle funzioni trasferite con l'articolo 3. Adesso tentiamo di aggiustare la situazione, ma rischiamo di aggravare l'ingiustizia, perché metteremo a posto una regione, mentre molte altre regioni d'Italia rimarranno nelle stesse condizioni.

CIRINO POMICINO. Vorrei riprendere a questo punto della discussione un argomento che ho già avuto occasione di affrontare alcuni mesi fa in ordine al personale dell'ONMI in particolare nelle zone meridionali, dove i presidi dell'ONMI rappresentavano e rappresentano le uniche strutture di assistenza ostetrica e pediatrica, attuando un'assistenza di tipo ospedaliero data la carenza in quei comprensori e comuni di presidi ospedalieri.

Con la legge n. 698 questo personale è stato trasferito o dovrebbe essere trasferito ai comuni, mentre le relative prestazioni di carattere medico e soprattutto paramedico non possono essere trasferite agli enti in cui si effettua una assistenza di tipo ospedaliero.

Vorrei pertanto presentare un emendamento affinché, su richiesta del comune, questo personale sanitario venga trasferito negli enti ospedalieri con sede nel territorio comunale, in cui esistevano già i presidi dell'ONMI. In questo modo si evite-

rebbe di depauperare un settore molto delicato attraverso il trasferimento al comune di personale specializzato con esperienze di tipo ospedaliero. Adesso i comuni sono costretti ad effettuare l'assistenza ospedaliera ostetrica e pediatrica, non potendo farvi fronte l'ente ospedaliero, che non aveva istituito i presidi perché c'erano quelli dell'ONMI. Sarebbe opportuno consentire la corretta utilizzazione di questo personale specializzato nelle funzioni di assistenza ospedaliera destinandolo ai suoi compiti più naturali.

TRIVA. Potremmo prevedere che, a decorrere dalla data indicata, le funzioni sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma singola o associata. Potremmo anche prevedere che ciò avvenga in tempi brevi, in attesa della riforma sanitaria. In sostanza, si tratterebbe di suggerire ai comuni di fare una convenzione con gli ospedali. Non possiamo affidare questi compiti al personale degli ospedali, ai quali non diamo e non possiamo dare funzioni nei consultori; tutt'al più, ciò si potrà realizzare attraverso convenzioni particolari. Tuttavia se diciamo che le funzioni vengono esercitate dai comuni in forma singola o associata, allora l'emendamento Boffardi al successivo articolo 6 si collega con questo emendamento all'articolo 3, che prevede forme associate di gestione delle funzioni ed aumenta le possibilità di trasferire direttamente il personale ai consultori.

GIOVANARDI. Il problema sollevato nell'emendamento presentato dall'onorevole Boffardi esiste certamente, ma faccio presente che il provvedimento in discussione è stato predisposto per risolvere quelle situazioni difficili che si sono create con la legge di scioglimento dell'ONMI. Credo che se affrontassimo in questa sede il problema di una nuova redistribuzione del personale, correremmo il rischio di creare difficoltà maggiori in certi settori, mentre cerchiamo di risolvere quelle verificatesi in altri. Ritengo, pertanto, giusta la posizione secondo cui il problema della mobilità del personale, così come quello delle funzioni e delle attribuzioni, vada affrontato in sede di riforma sanitaria. D'altra parte non siamo molto lontani - stando alle dichiarazioni di tutti i gruppi - da tale riforma. Introdurre una norma transitoria che riaprirebbe - almeno in certe zone del paese - un grosso conten-

zioso, è un rischio; pertanto propongo di tenere presente tale esigenza in sede di riforma sanitaria, ma di non affrontarla in questa sede.

FORNI, *Relatore*. Il problema che è stato posto ha formato oggetto di una lunga discussione della Commissione in sede referente. In particolare, questo problema era stato discusso attentamente nelle consultazioni che abbiamo avuto con i rappresentanti delle regioni. Devo ricordare che allora avevamo sostenuto con vigore la possibilità che le regioni, attraverso l'utilizzazione dell'articolo 4, stabilissero una normativa che potesse facilitare poi le province nella ripartizione del personale. Ci siamo resi conto delle difficoltà che vi erano e, pertanto, si era concordato che, in attesa della soluzione definitiva, si sarebbe proceduto in via amministrativa a sistemare la questione del personale con il comando di personale dalle province ai consorzi. In questo modo non si prevedeva una forma di assegnazione definitiva, ma il personale pur prestando la propria attività nei consorzi avrebbe continuato a far parte dell'organico delle province, sia per gli aspetti giuridici, sia per quelli economici.

Questa è la tesi che abbiamo allora sostenuto; comunque non sono pregiudizialmente contrario ad evidenziare nell'articolo 3 il modo di esercitare le funzioni che sono state attribuite dalla legge 698 ai comuni. In questo caso credo che si dovrebbe, a mio avviso, introdurre un ulteriore articolo aggiuntivo — che prenderebbe il numero di 1-*bis*, in quanto andrebbe a precedere quello che ha attualmente tale numerazione — per modificare l'articolo 3 nel senso indicato dal collega Triva. Nel successivo articolo aggiuntivo — che diventerebbe 1-*ter* — di modifica dell'articolo 6 della legge 698, si dovrebbero inserire le parole « e loro consorzi » dopo le altre: « alle province e ai comuni ». Ritiro quindi lo emendamento che avevo presentato e mi riservo di proporre uno sostitutivo dell'articolo 1-*bis*.

In ogni caso non si dovrebbe prevedere il rifacimento dei decreti di trasferimento del personale da parte del Ministero della sanità, perché altrimenti finiremmo per creare uno stato di conflittualità maggiore di quello esistente.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Le regioni possono risolvere il problema del personale attraverso l'articolo 4 della legge 698 e qualcuna, infatti, sta tentando di farlo, quando la questione acquisti una certa drammaticità. D'altra parte, la soluzione del comando è quella che è stata finora adottata per quanto riguarda il personale delle mutue: si tratta dunque di affrontare un problema di uniformità di procedimento, cosa della quale potremo occuparci nell'ambito della riforma sanitaria dando al personale dell'ONMI la stessa possibilità che viene data a quello delle mutue. Le regioni, le province e i comuni hanno già utilizzato il meccanismo del comando per l'utilizzazione di questo personale; un trasferimento disposto con legge riaprirebbe un nuovo contenzioso da parte sia del personale sia delle organizzazioni sindacali che, a livello nazionale, si sono sempre opposte all'ipotesi che si potessero prevedere una nuova sede ed una nuova mobilità per tale personale. E dico questo con riferimento al fatto che, proprio quando una regione o una provincia era arrivata ad elaborare alcuni accorgimenti a livello locale, si è avuta un'opposizione globale da parte dei sindacati che, in più occasioni, hanno inviato i loro rappresentanti al Ministero a sottoscrivere accordi o impegni che portassero a destinare il personale ai comuni e alle province, così come è stabilito per legge.

Per tali considerazioni, vorrei invitare la Commissione a non affrontare oggi questo problema, che potremo riprendere in occasione della riforma sanitaria, e quando tratteremo dei consorzi delle unità sanitarie locali. Daremo allora anche a questo personale la stessa possibilità di movimento e agli enti locali gli stessi poteri in proposito, così come faremo per il personale delle mutue e di quelle altre strutture sanitarie che devono operare muovendosi nel territorio ed essere meglio utilizzate.

Quindi, pur ritenendo che l'emendamento Triva sia molto corretto e molto logico, sarei del parere di rinviare in sede di riforma sanitaria la soluzione del problema che stiamo discutendo.

TRIVA. Sono d'accordo, però è indubbio che se il legislatore nazionale aggiungesse all'articolo 3 della legge 698 le pa-

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1977

role « in forma singola o associata » in realtà darebbe di fatto una indicazione di soluzione.

PRESIDENTE. Mi sembra che ciò che maggiormente preoccupa il Governo sia il fatto di non riaprire il discorso dei decreti di trasferimento.

TRIVA. Ma in questo caso non vi sarebbe bisogno di decreti; infatti se parliamo di « forma singola o associata » e di « comuni e loro consorzi », rendiamo organici i due emendamenti e forniamo una indicazione di lavoro, in base alla quale i comuni dovrebbero associarsi e, quindi, farsi comandare il personale dalle province.

BOFFARDI INES. Comprendo le preoccupazioni del Governo e quindi l'invito a soprassedere in questa sede ad una soluzione della questione che, ripeto, è grave, dal momento che a sette mesi dall'approvazione della legge 698 il personale è ancora sbandato a destra e a sinistra, non è destinato a quelli che sono i suoi compiti e spesso si trova in situazioni di grande disagio.

È vero che, come ha detto l'onorevole Morini, l'articolo 4 può essere interpretato diversamente, ma è anche vero che diverse regioni ripetutamente non hanno accolto l'invito rivolto dal Governo con numerose circolari, perseverando nel non voler disporre i comandi. Di fronte a questa situazione, sarebbe opportuno cercare una soluzione, che può essere quella di consentire che là dove vi sono consorzi e operano dei consultori che non possono avere il personale, si trasferisca ai consorzi il personale stesso.

Se si ritiene che questa esigenza non sia da tenere presente, è un altro discorso. Ma chi di noi, nella propria circoscrizione, ha avvertito tale esigenza ha il dovere di porre fine a questa situazione incresciosa che si trascina ormai da molti mesi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Triva e Cecilia Chiovini hanno presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 3 della legge 698 del 1975, alla fine del primo comma aggiungere: « che la esercitano in forma singola o associata ».*

All'articolo 6 della legge 698 del 1975, al primo comma dopo le parole: « alle province e ai comuni », aggiungere le altre: « e loro consorzi ».

L'onorevole Cirino Pomicino ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma: « Il personale sanitario può, a domanda, richiedere ai comuni e alle province, previa autorizzazione della regione, di essere trasferito, con decreto del ministro della sanità, agli enti ospedalieri presenti ».

Se mi è consentito un commento, vorrei far notare che in questo modo si mettono maggiormente in evidenza le preoccupazioni espresse dall'onorevole sottosegretario, in quanto si viene addirittura a stabilire che i trasferimenti agli enti ospedalieri necessitano di apposito decreto.

CIRINO POMICINO. Nelle zone meridionali l'attività delle sedi dell'ONMI è stata in questi ultimi dieci-quindici anni ospedaliera per il settore ostetrico e pediatrico. Ciò significa che ora queste zone sono rimaste prive di assistenza ostetrica e pediatrica. Questa certamente potrebbe essere esercitata attraverso una iniziativa regionale, ma, secondo me, sarebbe meglio che una norma statale stabilisse la certezza di un tale intervento.

TRIVA. Mi sembra che l'emendamento sia improponibile sotto il profilo formale perché la legge istitutiva dell'ONMI non attribuiva a questo ente l'esercizio di attività ospedaliere. Mi rendo conto della realtà delle situazioni che ha ora descritto il collega Cirino Pomicino, tuttavia questi problemi non investono la titolarità delle funzioni degli enti preposti ai diversi aspetti della materia.

Secondo me questa non è la sede più adatta per definire il problema, che invece potrebbe essere benissimo risolto attraverso un combinato intervento del Ministero il quale, tramite l'ufficio liquidazione della sede centrale dell'ONMI, individui il numero dei casi esistenti e solleciti le regioni, titolari dell'assistenza ospedaliera, ad adottare i necessari atti per la separazione delle funzioni e cioè quella consul-

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1977

toriale ai comuni e quella ospedaliera alle regioni.

Invece sarebbe opportuno un ordine del giorno al Governo affinché questo faccia svolgere una indagine rivolta ad accertare quali presidi esistano nell'area meridionale impegnati in un'assistenza ospedaliera.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accetterebbe senz'altro un ordine del giorno di questo tenore.

CIRINO POMICINO. Ritiro l'emendamento riservandomi di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento, ritirando quello di cui precedentemente avevo dato lettura:

Sostituire l'articolo 1-bis con i seguenti:

ART.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dalla data indicata al primo comma dell'articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione ».

ART.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dal seguente:

« Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto è trasferito con decreto del ministro della sanità entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1° gennaio 1976 alle province e ai comuni o loro consorzi in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti. Con effetto dalla stessa data e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comuni o loro consorzi prov-

vederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico già in godimento alle dipendenze dell'OMNI ».

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni a copertura delle esigenze delle medesime o collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 ».

Il personale di cui al precedente comma è collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, ove non trasferito alle regioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

BOFFARDI INES. Aderisco alla proposta del relatore e ritiro, pertanto, il mio emendamento.

TRIVA. Anche io ritiro il mio emendamento in seguito alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo 1-bis.

(È approvato).

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dal seguente:

« Il personale dell'ente disciolto - quale sia l'ente presso il quale viene trasferito - può optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita.

L'opzione deve essere esercitata entro 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento o entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il primo e secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono sostituiti dal seguente:

« Ai fini dell'assistenza malattia e del trattamento di fine servizio, il personale trasferito è iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi ».

Al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono sostituite le parole « l'indennità di buonuscita » con « il trattamento di fine servizio », « lo Stato o la regione » con le « amministrazioni riceventi » e « all'INADEL, ENPAS » con « gli istituti o enti interessati ».

FORNI, *Relatore*. Propongo un emendamento formale alla penultima riga dell'articolo: correggere la parola « gli » con l'altra « agli ».

BOFFARDI INES. La Commissione lavoro e previdenza sociale, alla quale era stato chiesto il parere sulla questione riguardante la previdenza e le due indennità di anzianità, in data 28 aprile 1977, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 9 della legge n. 698 in accoglimento delle istanze presentate, ha ravvisato la necessità di predisporre un congegno normativo a salvaguardia del valore monetario dell'indennità di anzianità fino al momento della liquidazione.

Questo parere mi ha molto confortato, anche perché è stato rilevato da ogni parte che non è giusto pensare di congelare un'indennità che non è più corrisposta, dopo lo scioglimento dell'ONMI. Tuttavia, il tipo di salvaguardia previsto dal parere della Commissione lavoro appare di difficile attuazione, perché si tratta di trovare un modo di indicizzare questa indennità di anzianità, e quest'attuazione prevede un programma attuariale, senza però indicare da chi potrebbe essere fatta questa programmazione né con quali mezzi.

Ora, io prospetto una soluzione che è di più facile attuazione, e che, a mio parere, è anche espressione di ciò che il personale interessato desidera. Poiché tale fondo per l'indennità di anzianità è costituito da denaro versato dal personale stesso, esso, anziché venire trasferito all'ente

ricevente, per rimanere lì congelato, dovrebbe essere restituito al personale che lo ha versato. È difficile far comprendere al personale perché si trasferisce questo fondo ad un ente, tanto più che si pensa che, se il fondo verrà restituito fra trent'anni, quei due-tre milioni che spettano al singolo avranno perduto molto del loro valore.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione lavoro, esso non è vincolante, e non so in quale conto la Commissione intenda tenerlo; comunque, su questa materia rimane una notevole lacuna, e si attua un'ingiustizia, congelando delle somme e non prevedendo un meccanismo per la loro rivalutazione nel tempo, soprattutto ove si consideri che queste somme, come ripeto, sono del personale che le ha versate.

Non intendo certo bloccare la sollecita approvazione del provvedimento oggi in discussione, e quindi non formalizzo al riguardo un emendamento; chiedo soltanto se non sia possibile che il Governo, per esempio, concordi il rilascio di titoli di Stato da intestare agli interessati, con un minimo di interesse, tanto, cioè, da poter far fronte a quest'esigenza. È una questione che prospetto sia al Ministero della sanità che a quello del tesoro.

CHIOVINI CECILIA. Tale questione si è posta anche quando abbiamo discusso la proposta di legge sullo scioglimento e il trasferimento delle funzioni dell'ONMI, e cioè se accogliere o meno la richiesta avanzata dal personale trasferito di percepire una liquidazione immediata, relativamente al periodo di lavoro prestato presso l'ONMI. La I Commissione Affari costituzionali pose allora il problema che il diritto, comune a tutti i lavoratori, di avere la liquidazione a fine servizio, non poteva essere meccanicamente riconosciuto a un personale per il quale non si configurava una cessazione del rapporto di lavoro, ma solo un trasferimento, nell'ambito della continuità del lavoro stesso, alle dipendenze di un diverso ente.

Vorrei a questo punto aggiungere, rivolgendomi alla collega Boffardi, che si deve vedere il problema sotto il profilo non soltanto del diritto del lavoratore, ma anche di alcune misure che, nel settore dell'indicizzazione delle liquidazioni, sono state prese dal Governo con riferimento a

tutto il personale dipendente, e che consistono nel blocco dell'incidenza del meccanismo della scala mobile sulle liquidazioni, e relativa emissione di cartelle. Occorre considerare non solo questo fatto, ma anche la linea prospettata, su cui tutte le forze politiche concordano, di rivedere i vari aspetti della politica salariale, procedendo ad operazioni di riordinamento in campo retributivo che permettano fra l'altro, con riferimento alla liquidazione, di garantire un'integrazione dei livelli più bassi della pensione. Ora che recenti norme hanno portato ad una rivalutazione della pensione, nel senso di un collegamento con l'ultimo salario percepito, dev'essere tenuto in considerazione il problema della revisione del meccanismo della liquidazione, e quindi della modifica della sua entità e dell'istituto come tale. Aggiungo che tutto il dibattito che si è avuto nei recenti congressi delle due massime organizzazioni sindacali e quello previsto vanno in questa direzione.

L'accoglimento della soluzione cui ha fatto riferimento la collega Boffardi, anche se non certo isolata, e confortata dal parere della Commissione lavoro, mi sembra che andrebbe in un'altra direzione e risulterebbe un controsenso, rispetto all'orientamento che, con molta difficoltà, il Governo, le organizzazioni sindacali e le forze politiche stanno portando avanti.

Inviterei pertanto l'onorevole Boffardi a soprassedere alla sua richiesta (cercando di vedere, poi, come risolvere il problema sul terreno pratico), anche se mi rendo conto che essa ha delle motivazioni reali: le quali, però, potrebbero allora ugualmente valere per qualsiasi cittadino che sia interessato all'ultimo decreto approvato dal Governo, che ha bloccato la scala mobile per le liquidazioni.

IUSSIGNOLI. Il problema sollevato dall'onorevole Boffardi è più che mai di attualità non solo perché interessa i lavoratori dell'ONMI ma anche perché è uno dei temi più dibattuti anche all'interno dei congressi delle confederazioni sindacali nazionali.

Se è doveroso da parte nostra porre la massima attenzione sulle giuste rivendicazioni dei lavoratori dell'ONMI, non possiamo non inserire la questione nel dibattito più ampio che è in corso nel paese e con il quale le forze sindacali e politiche

stanno tentando di dare una risposta diversa su questo tema specifico che riguarda l'indennità di liquidazione.

La mia perplessità, oltre che rispetto al provvedimento in discussione, deriva dal timore di creare difficoltà per situazioni successive analoghe a questa, definendo in questa sede una risposta al problema. L'articolato esame in atto nel paese sulla situazione normativa del trattamento dei lavoratori merita una soluzione più organica, e non possiamo non essere attenti a questa esigenza che mi pare sia abbastanza diffusa e unitaria. Dovremmo cercare di dare a questo personale una risposta interlocutoria anche se ne riteniamo legittime le rivendicazioni.

La XIII Commissione lavoro ha espresso il parere dopo un dibattito interessante, nel corso del quale sono state messe in evidenza le preoccupazioni nei confronti di un provvedimento che crei un precedente disturbante rispetto alle ipotesi in discussione nel paese. Concordo quindi con l'onorevole Chiovini circa l'opportunità di trovare una soluzione che non generi questo precedente.

Personalmente, ritengo che la risposta più logica sarebbe quella di liquidare tale parte di indennità; non so come questo potrebbe avvenire, ma rispetto all'ipotesi alternativa di mantenerla con incentivazioni, quella di liquidarla mi sembrerebbe una soluzione da accogliere. Probabilmente se fossi un dipendente dell'ONMI avanzerei le stesse rivendicazioni, ma credo che a noi legislatori spetti oltre all'obbligo di essere attenti alle rivendicazioni di settori anche parziali, pure quello di inserirle in un discorso globale.

BOFFARDI INES. Forse non ho la capacità di farmi comprendere, perché a volte mi sento attribuire affermazioni in contrasto con quello che ho espresso. Mi sembra di avere detto anch'io che i diritti di questi lavoratori devono essere visti nel contesto generale e che non intendevo sollevare la questione in questa sede perché non avevo neppure chiaro il modo per farlo, data la situazione economica generale del paese. Ritengo anche, tuttavia, che il legislatore debba legiferare in modo equo.

Per il personale dell'ONMI vi è stato il versamento di due indennità: quella di buonuscita e quella di anzianità. Per l'indennità di anzianità i versamenti sono

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1977

stati fatti esclusivamente dal personale. Ora, con il passaggio del personale ad altro ente, l'indennità di anzianità è rimasta bloccata perché, giustamente, nel contesto generale si vuole mettere ordine nel sistema di previdenza. Ma dal momento che questi soldi sono stati versati dal personale sarebbe molto giusto restituirli, con la motivazione che non saranno più utilizzati per l'indennità di anzianità. Però la situazione economica non lo consente, diciamo francamente; il Governo ha affermato che in questo momento non è possibile procedere alla restituzione dei versamenti effettuati.

Giustamente si è richiamata l'esigenza, anche in altra sede, di tenere un comportamento uniforme, di considerare la situazione anche di tutti gli altri dipendenti, eccetera. Mi permetto però di ricordare che per la disciolta GIL è stato creato un precedente in questo senso, in quanto i dipendenti hanno avuto quel che loro spettava dei versamenti a suo tempo effettuati. Allora mi chiedo: perché queste disparità?

Nel momento in cui affermiamo di volere un trattamento uguale, già attuiamo una discriminazione nei confronti di questi dipendenti.

Comunque, per le ragioni che ho detto, su questo punto, pur ritenendo che si tratti di un diritto di questo personale, non insisto e di fatto non ho presentato emendamenti. Ho posto il problema all'attenzione del Governo, come del resto hanno fatto altri colleghi, per chiedere se sia possibile trovare una soluzione per questa esigenza. Mi riservo a tale riguardo di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore all'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Al personale trasferito ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si appli-

cano le disposizioni della legge 6 febbraio 1973, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 1976.

(È approvato).

Gli onorevoli Morini, Lussignoli, Boffardi Ines e Chiovini Cecilia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Igiene e sanità della Camera,

attesa l'esistenza di un consistente contenzioso presso diversi TAR che vede molte amministrazioni provinciali contestare i decreti ministeriali di assegnazione di personale ex ONMI alle province stesse, in quanto le rispettive realtà territoriali dei servizi socio-sanitari sono basate su consorzi di enti locali

invita il Governo

a far sì che, a seguito delle integrazioni introdotte nella seduta odierna agli articoli 3, primo comma, e 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, nel senso di prevedere che i comuni possano esercitare anche in modo associato le funzioni relative ai consultori, si adottino in sede amministrativa, sia da parte del Ministero della sanità sia da parte degli enti locali interessati, gli atti necessari per risolvere il contenzioso in atto, al fine soprattutto di evitare incertezze sullo *status* giuridico del personale interessato che possono pregiudicare anche l'efficienza dei servizi assistenziali ».

(0/1034-1094-1284/1/14).

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* *Ló accetto.*

MORINI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Boffardi Ines, Forni, Chiovini Cecilia, Lussignoli, Morini, Giovanardi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Igiene e sanità della Camera,

nel corso della discussione delle proposte di legge concernenti modifiche alla legge di scioglimento dell'ONMI, preso atto del parere reso dalla Commissione lavoro

invita il Governo

ad esaminare le possibilità di riconoscere al personale ex ONMI i diritti acquisiti e

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1977

maturati circa la liquidazione dell'indennità di anzianità».

(0/1034-1094-1284/2/14).

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo accetto.

BOFFARDI INES. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lussignoli, Forni e Chiovini Cecilia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Igiene e sanità della Camera,

in sede di approvazione delle proposte di legge recanti modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, di scioglimento dell'ONMI,

considerato che l'ufficio liquidatore dell'ONMI, a 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, non ha ancora provveduto a saldare le competenze dei creditori,

impegna il Governo

a dare disposizioni affinché, con le procedure più rapide, utilizzando i fondi stanziati, siano pagate prioritariamente le spettanze del personale e saldate le fatture dei fornitori ».

(0/1034-1094-1284/3/14).

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo accetto.

LUSSIGNOLI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cirino Pomicino, Giovanardi e Triva hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Igiene e sanità della Camera,

considerato che possono esserci nelle regioni meridionali situazioni nelle quali, per la grave carenza delle strutture ospedaliere, i presidi ex ONMI hanno svolto funzioni ospedaliere,

invita il Governo

a svolgere una rapida indagine per l'accertamento di tali casi, onde sollecitare le regioni interessate, titolari dell'assistenza ospedaliera, ad intervenire con idonei provvedimenti per ridare un assetto definitivo atto a garantire la continuità dell'assistenza

svolta dai presidi ex ONMI, assumendo anche nei confronti del personale i provvedimenti di conseguenza ».

(0/1034-1094-1284/4/14).

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo accetto.

CIRINO POMICINO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Forni, Lussignoli e Chiovini Cecilia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Igiene e sanità della Camera,

in relazione all'articolo 10, primo comma, della legge n. 698/1975, che sopprime il contributo statale disposto a favore dell'ONMI

impegna il Governo

a destinare alle regioni, in aggiunta al fondo di lire 70.163.000.000 previsto nel predetto articolo, i proventi di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, dell'articolo 7, primo comma, del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 ».

(0/1034-1094-1284/5/14).

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo accetto.

LUSSIGNOLI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Chiovini Cecilia, Ferri, Forni e Lussignoli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Igiene e sanità della Camera,

considerato il limite dell'attuale stanziamento previsto dall'articolo 10 della legge n. 698 del 1975, commisurato alla lievitazione dei costi di gestione dei servizi ex ONMI derivanti dall'applicazione del contratto del parastato al personale trasferito agli enti locali e ai costi conseguenti alla riqualificazione e ristrutturazione dei servizi stessi

invita il Governo

a provvedere affinché in sede di bilancio possa essere aumentato lo stanziamento da devolvere alle regioni a copertura dei maggiori oneri ».

(0/1034-1094-1284/6/14).

 VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1977

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo accetto.

CHIOVINI CECILIA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Forni, ha proposto il seguente titolo del testo unificato: « Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: " Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia " ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Morini ed altri (1034); Scalia e Urso Salvatore (1094); Chiovini Cecilia ed altri (1284) *in un testo unificato*

e con il titolo: « Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: " Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia " » (1034-1094-1284):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati, Armella, Arnone, Berlinguer Giovanni, Boffardi Ines, Brusca, Carloni Andreucci Maria Teresa, Chiovini Cecilia, Cirino Pomicino, Del Duca, Ferri, Forni, Gasco, Giovagnoli Angela, Giovanardi, Lusignoli, Maraffini, Martini, Milano De Paoli Vanda, Morini, Nicolazzi, Palopoli, Pompei, Rauti, Sandomenico, Tessari e Triva.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO